

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la circostanza che l'autorità accertante di uno Stato membro stabilisca che documenti originali non possono mai costituire elementi o risultanze nuovi qualora la loro autenticità non possa essere verificata sia compatibile con l'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva procedure ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva qualifiche ⁽²⁾ e con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In caso di incompatibilità, se faccia ancora differenza che in una domanda reiterata il richiedente presenta copie di documenti o documenti provenienti da una fonte non oggettivamente verificabile.
- 2) Se l'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva procedure, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva qualifiche, debba essere interpretato nel senso che all'autorità accertante di uno Stato membro, nella valutazione dei documenti e nel riconoscimento di valore probatorio a documenti, è consentito operare una distinzione tra documenti presentati in una prima domanda e documenti presentati in una domanda reiterata. Se, in caso di produzione di documenti nell'ambito di una domanda reiterata, a uno Stato membro sia consentito non rispettare più l'obbligo di cooperazione qualora l'autenticità di detti documenti non possa essere accertata.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

⁽²⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 dicembre 2019 — Stichting Waternet / MG

(Causa C-922/19)

(2020/C 103/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting Waternet

Resistente: MG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 9 della direttiva sulla vendita a distanza ⁽¹⁾ e 27 della direttiva sui diritti dei consumatori ⁽²⁾, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, e il punto 29 dell'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, debbano essere interpretati nel senso che si configura una fornitura non richiesta di acqua potabile, ai sensi di dette disposizioni, se la pratica commerciale del fornitore di acqua potabile consiste in quanto segue:
 - (i) in forza di legge il fornitore di acqua potabile (a) all'interno della zona di distribuzione ad esso assegnata ha la competenza esclusiva nonché l'obbligo di fornire acqua potabile mediante condotte idriche e (b) è tenuto a offrire a chi lo richieda un allacciamento all'approvvigionamento pubblico d'acqua potabile nonché una fornitura di acqua potabile;
 - (ii) il fornitore di acqua potabile mantiene l'allacciamento dell'abitazione del consumatore all'approvvigionamento pubblico d'acqua potabile esistente prima che il consumatore si stabilisse nell'abitazione, per cui le condotte idriche nell'abitazione del consumatore sono sotto pressione e il consumatore, dopo aver compiuto un atto attivo e consapevole — consistente nell'apertura del rubinetto o in un atto analogo — se lo desidera può attingere acqua, anche dopo che il consumatore ha comunicato di non voler stipulare un contratto di fornitura di acqua potabile; e

- (iii) il fornitore di acqua potabile addebita costi nella misura in cui il consumatore ha effettivamente attinto acqua potabile compiendo un atto attivo e consapevole, fermo restando che le tariffe addebitate sono a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, e che questo viene controllato dallo Stato.
- 2) Se gli articoli 9 della direttiva sulla vendita a distanza e 27 della direttiva sui diritti dei consumatori, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, e il punto 29 dell'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali⁽³⁾, ostino alla presunzione che tra il fornitore di acqua potabile e il consumatore esista un contratto di fornitura di acqua potabile allorché (i) il consumatore, come il consumatore medio nei Paesi Bassi, sa che alla fornitura di acqua potabile sono connessi costi, (ii) ciononostante il consumatore per un lungo periodo consuma sistematicamente acqua potabile, (iii) il consumatore, anche dopo aver ricevuto dal fornitore di acqua potabile una lettera di benvenuto, fatture e solleciti di pagamento, persiste nel consumo di acqua potabile e (iv) il consumatore, dopo il rilascio di un'autorizzazione giudiziaria per tagliare l'allacciamento di acqua potabile dell'abitazione, comunica di voler stipulare un contratto con il fornitore di acqua potabile.

(1) Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19).

(2) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

(3) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU 2005, L 149, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 17 dicembre 2019 —
Van Ameyde España S.A. / GES Seguros y Reaseguros S.A.**

(Causa C-923/19)

(2020/C 103/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Van Ameyde España S.A.

Resistente: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 3, ultimo paragrafo, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, in combinato disposto con l'articolo 1 della medesima direttiva, osti a un'interpretazione della normativa nazionale [articolo 5, paragrafo 2, della Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (legge sulla responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione dei veicoli a motore)] che, in casi come quello di cui al procedimento principale, considera che i danni subiti dal semirimorchio siano esclusi dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria della motrice o trattore, in quanto equipara il semirimorchio alle cose trasportate nella motrice o trattore, oppure anche per il fatto che, ai fini dei danni materiali, il semirimorchio formerebbe un veicolo unico con la motrice o trattore.

(1) GU 2009, L 263, pag. 11.